

REGOLAMENTO (CE) N. 2052/2003 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 2003

che modifica il regolamento (CEE) n. 1907/90 relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A decorrere dal 1° gennaio 2004, la legislazione comunitaria contemplerà solo due categorie di uova, per cui le uova della categoria B non potranno più essere vendute come uova da tavola. Ciò crea un problema in alcuni Stati membri in cui il lavaggio delle uova è una consuetudine e i consumatori preferiscono acquistare uova lavate. Si è chiesto quindi alla Commissione di autorizzare il mantenimento di questa pratica.
- (2) In attesa di una relazione scientifica esauriente a cura dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, onde poter determinare gli eventuali rischi sanitari connessi al lavaggio delle uova, si dovrebbe prevedere una deroga che consenta, a titolo facoltativo, il lavaggio delle uova da tavola. In tal caso le uova lavate dovrebbero rispettare i criteri propri della categoria A, ma sull'etichetta dovrebbe figurare la dicitura «uova lavate». Tale deroga deve essere subordinata all'adozione da parte dell'autorità competente di norme rigorose e all'istituzione di severi controlli.
- (3) È inoltre opportuno, alla luce di eventuali rischi sanitari, limitare tale deroga nel tempo e prevedere che le zone di commercializzazione delle uova lavate siano limitate alle parti del territorio comunitario sulle quali le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni esercitano i loro controlli.
- (4) Finora, le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio ⁽²⁾ non sono state applicate alle vendite di uova dei produttori sui mercati locali, tranne le vendite all'asta. Controllare l'applicazione della deroga si è rivelato difficile, vista in particolare la necessità di circoscriverla alla produzione propria degli agricoltori. Per agevo-

lare i controlli, i produttori dovrebbero apporre il proprio marchio distintivo sulle uova da tavola destinate ad essere vendute sui mercati locali.

- (5) Dopo la fusione delle categorie B e C in data 1° gennaio 2004, le uova della categoria B potranno essere vendute soltanto all'industria. Occorre quindi adeguare determinate disposizioni relative alla marcatura di queste uova e ai relativi imballaggi.
- (6) La conservazione delle uova destinate alla vendita al minuto nei dipartimenti francesi d'oltremare, data la durata di trasporto e le condizioni climatiche, presuppone l'attuazione di condizioni specifiche di approvvigionamento; a tal fine è opportuno autorizzare la spedizione delle uova destinate a tale parte del territorio comunitario in forma refrigerata.
- (7) Il regolamento (CEE) n. 1907/90 dovrebbe pertanto essere modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1907/90 è così modificato:

- 1) All'articolo 2, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:
«Le uova vendute da un produttore su un mercato pubblico locale sono tuttavia stampigliate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).»
- 2) All'articolo 6 sono aggiunti i seguenti paragrafi:
«4. I centri di imballaggio che, alla data del 1° giugno 2003, erano autorizzati a lavare le uova destinate al consumatore finale, possono essere autorizzati a procedere al lavaggio di tali uova durante un periodo transitorio che va fino al 31 dicembre 2006, sotto la stretta sorveglianza dell'autorità competente dello Stato membro interessato. Dette uova possono essere commercializzate su tutte le parti del territorio comunitario sulle quali le autorità degli Stati membri che hanno rilasciato le autorizzazioni esercitano le proprie competenze.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 5/2001 (GU L 2 del 5.1.2001, pag. 1).